



Giovedì 30/10/2003

DL 269: ASS. IN PARTECIP. E INPS DA 1.1.04

A cura di: Studio Valter Franco

Confermato dal maxiemendamento approvato dal Senato il 30.10.2003

Fonte normativa: DL. 269/2003 in vigore dal 2.10.2003

GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli associati di partecipazione i cui redditi sono qualificati come reddito da lavoro autonomo (quindi gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, in quanto l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro e capitale è qualificata come reddito di capitale così come il contratto di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di capitale) saranno soggetti all'iscrizione in una gestione separata Inps, con obbligo di versamento dei contributi all'atto di erogazione dei compensi o degli acconti sui compensi, con le stesse modalità degli attuali co.co.co.

Entro il 31 marzo 2004 gli associati dovranno procedere all'iscrizione presso l'Inps.

Rinviano ogni ulteriore approfondimento è da esaminare la possibilità, peraltro già esaminata l'anno scorso, quando in via interpretativa si era sostenuto che gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro fossero tenuti a richiedere la partita i.v.a. ed emettere fattura (ipotesi peraltro scongiurata dalle intervenute modifiche all'articolo 5 del D.P.R. 633/72 dalla Legge 21.2.2003 n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282), di trasformare, qualora ne ricorrano i presupposti e vi siano necessità finanziarie da parte dell'associante, gli attuali contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale e lavoro..

Art. 43

(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.



3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.

4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'Economia e Finanza è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.

Rag. Valter Franco